

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

**ZONA VALDERA**  
Provincia di Pisa

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AI BAMBINI TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS NEL TERRITORIO DELLA VALDERA PER GLI AA.SS. 2011/2012 E 2012/2013 ED AI CAMPI SOLARI PER GLI ANNI 2012 E 2013**

**ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'affidamento ha per oggetto il servizio di vigilanza sugli scuolabus per i bambini frequentanti le scuole dei Comuni di Calcinaia, Casciana Terme e Pontedera come specificato all'art. 2.

Il servizio comprende altresì la vigilanza dei bambini trasportati ai campi solari (andata e ritorno) nei mesi di luglio per il Comune di Pontedera.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di estendere l'affidamento del servizio di sorveglianza sulla base di sopravvenute esigenze organizzative segnalate da altri Comuni della Valdera.

**ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio consiste nell'accompagnamento e nella vigilanza degli alunni delle tipologie di scuole specificate nell'**Allegato 1** nel tragitto da e per i rispettivi plessi scolastici, da effettuare con un numero di operatori, e per un numero indicativo di ore giornaliere specificati nell'**Allegato** sopra menzionato.

Oltre alle normali ore giornaliere di svolgimento del servizio, le Amministrazioni Comunali potranno richiedere ore di servizio aggiuntive per fronteggiare eventuali imprevisti o servizi straordinari che potranno verificarsi, quantificate come segue:

- **Comune di Calcinaia:** n. 30 ore annuali;
- **Comune di Casciana Terme:** n. 30 ore annuali;
- **Comune di Pontedera:** n. 190 ore annuali.

Il servizio dovrà essere svolto per i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, che per la scuola dell'infanzia per l'anno educativo 2011/2012 sono n. **188**.

Il servizio comprende, per il solo Comune di Pontedera, anche la vigilanza dei bambini trasportati ai campi solari, da svolgere nel mese di luglio, per presunti n. **22** giorni per l'anno 2012, come dettagliato nell'**Allegato 1**.

Fra gli alunni trasportati potranno essercene anche alcuni che, per problematiche varie, hanno bisogno di un'attenzione particolare non professionale: in tal caso il servizio comprende anche l'assistenza in tali situazioni

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di ampliare il servizio anche per altre linee delle scuole qualora se ne verifichi la necessità.

**ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO**

L'appalto si riferisce agli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 per il servizio di sorveglianza ai bambini trasportati sugli scuolabus nel tragitto da e per i rispettivi

plici scolastici e nei mesi di Luglio 2012 e 2013 per i bambini trasportati ai campi solari.

Il servizio di vigilanza connesso al trasporto scolastico seguirà il calendario previsto dalle autorità Scolastiche per quanto attiene i giorni di effettiva erogazione delle prestazioni, con le interruzioni previste dal calendario scolastico (Natale, Pasqua e le altre festività ed il mese di agosto), nonché altre eventuali interruzioni comunicate dall'Ufficio Scuola dei singoli Comuni, per un totale stimato di **188** giorni di servizio per la vigilanza degli alunni della scuola dell'infanzia. Per il calcolo dei giorni effettivi di servizio fa fede il calendario scolastico. Per i campi solari si svolgerà nel mese di Luglio (circa **22** giorni di svolgimento del servizio).

La Stazione Appaltante potrà proporre il rinnovo del contratto per due ulteriori anni scolastici, mediante provvedimento motivato.

L'importo orario contrattuale dell'eventuale rinnovo sarà calcolato sulla base dell'aumento ISTAT, e non potrà essere comunque inferiore al costo del lavoro risultante dal sito del Ministero del Lavoro.

#### **ART. 4 IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO**

L'importo a base di gara per il servizio di vigilanza, per gli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013 ammonta a **€ 16,50 l'ora** oltre Iva, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (zero).

L'importo presunto dell'appalto è, calcolato su un monte ore presunto per anno scolastico pari a **n. 4300** ammonta a **€ 70.950,00** iva esclusa.

L'importo complessivo presunto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, ammonta a **€ 141.900,00** iva esclusa, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (zero).

L'importo orario a base di gara è stato determinato tenendo conto del costo orario del lavoro per un operatore di addetto all'infanzia con funzioni non educative.

Il corrispettivo è soggetto a misurazione finale in base al servizio effettivamente reso.

#### **ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.**

All'inizio dell'anno scolastico in riferimento alle richieste pervenute dai genitori degli utenti delle scuole in base al numero dei mezzi messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali per l'esecuzione del servizio, sarà predisposto un calendario giornaliero che dovrà essere rispettato per tutta la durata dell'anno scolastico, con indicato per ciascun scuolabus, al mattino, l'ora ed il luogo di partenza e l'ora di arrivo alla scuola, nel pomeriggio, l'ora di partenza dalla scuola e l'ora di arrivo nei punti di raccolta o alle fermate stabilite.

La Cooperativa fornirà per ciascun scuolabus una unità di personale addetto alla vigilanza dei bambini, con qualifica di addetto all'infanzia con funzioni non educative.

Il servizio si svolgerà in due turni: il primo al mattino, per la vigilanza durante il tragitto da casa alla scuola frequentata, il secondo nel pomeriggio per il trasporto dalla scuola all'abitazione, secondo orari forniti dal Comune.

La Cooperativa è responsabile della vigilanza dei bambini trasportati sugli scuolabus, della salita e della discesa dallo scuolabus.

E' tenuta al rispetto scrupoloso e preciso dell'orario degli scuolabus ed è responsabile del buon andamento complessivo del servizio.

La Cooperativa si farà carico della immediata sostituzione del personale addetto alla vigilanza in caso di malattia o di altre assenze del personale impegnato, al fine di evitare disservizi.

Il personale addetto alla sorveglianza una volta salito sugli scuolabus e per tutto il tempo che vi resta, deve avere particolare riguardo e rispetto per i bambini, considerata la loro minore età; deve assisterli nella salita e nella discesa ed assicurarsi che una volta saliti siano seduti nei rispettivi posti, sorvegliandoli durante il tragitto.

La Cooperativa dovrà assicurare su ogni scuolabus una presenza possibilmente continuativa dello stesso operatore, al fine di garantire il mantenimento di buoni rapporti personalizzati con i bambini e le famiglie.

La Cooperativa sarà responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando da ogni responsabilità in proposito l'Amministrazione.

La sorveglianza è prevista anche per gli utenti dei campi solari che il Comune di Pontedera organizza nel mese di luglio, da svolgere, presumibilmente su n. 3 linee per i bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni.

## **ART. 6 PERSONALE IMPIEGATO.**

La Cooperativa sociale dovrà mettere a disposizione per tutta la durata del servizio personale con qualifica di operatore addetto all'infanzia con funzioni non educative e adeguato al rapporto con bambini in età compresa tra 3 e 6 anni.

## **ART. 7 CONTROLLI**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati in qualsiasi momento controlli e verifiche sul personale impiegato dalla Cooperativa, al fine di accertare che il servizio avvenga secondo quanto descritto nel presente capitolato ed in base alle indicazioni fornite dalle Amministrazioni Comunali.

La cooperativa ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile Comunale del Servizio ogni problema sorto nell'espletamento del medesimo.

## **ART. 8 PENALITÀ E SANZIONI IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.**

L'Amministrazione aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto di appalto in caso di grave inadempimento di quanto richiesto dal presente Capitolato. Nel caso in cui il servizio non venga effettuato nei termini richiesti, secondo le indicazioni contenute nel presente capitolato o vengano riscontrate deficienze nel servizio rispetto alle modalità riportate all'art. 5, la Stazione Appaltante ne chiederà spiegazione scritta alla Cooperativa, la quale entro 5 giorni dovrà presentare giustificazione scritta dimostrando la conformità del proprio operato.

Qualora la cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, la Stazione Appaltante potrà procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

-qualora l'impresa non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine al personale da impiegare, agli orari e ai tempi da osservare per il servizio richiesto, non consentendo quindi il regolare svolgimento del servizio stesso, sarà penalizzata con una somma di € 150,00 per ogni inadempienza riscontrata.

-qualora il personale che l'impresa impiega per l'effettuazione del servizio di vigilanza sugli scuolabus, da controlli effettuati, non risultasse idoneo allo svolgimento delle prestazioni richieste in considerazione dell'età dei bambini, la Cooperativa sarà penalizzata con una penale di € 130,00 ogni volta che si riscontri tale evento.

Le penali vengono comunicate dalla Stazione Appaltante alla Cooperativa tramite fax. La Cooperativa è obbligata a defalcare l'importo corrispondente alla penale dalla relativa fattura mensile.

In caso, invece, la ditta non avrà fatto svolgere agli addetti al servizio la formazione di cui all'offerta presentata in sede di gara, in quanto da ciò è derivata l'attribuzione di un punteggio in base alla valutazione dell'offerta tecnica, verrà applicata una penalità del **5% dell'importo dell'appalto**. Trattandosi di grave violazione degli obblighi contrattuali, il contratto potrà essere risolto a discrezione dell'Amministrazione appaltante, con esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore.

#### **ART. 9 DETRAZIONI**

Qualora sia necessario, per motivate esigenze, sospendere il servizio per uno o più giorni e per uno o più scuolabus, previo preavviso di almeno 24 ore rispetto all'inizio del servizio, alla Cooperativa non sarà riconosciuto alcun corrispettivo, per le prestazioni non effettuate.

#### **ART. 10 SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese di contratto, per diritti di segreteria, per copia di atti stampati e simili occorrenti per la fornitura del servizio e per la sua contabilizzazione sono a carico della Cooperativa.

#### **ART. 11 PAGAMENTI**

Il servizio effettuato sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture mensili calcolate sulla base dell'offerta presentata ed accettata, sui giorni e le ore di effettivo servizio, previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime. Sulle fatture dovrà essere riportato il CIG relativo alla gara. Contestualmente alla fattura la Cooperativa dovrà produrre il rendiconto delle ore del servizio prestato.

Salvo diverse comunicazioni, le fatture dei Comuni di Calcinaia e Casciana Terme dovranno essere presentate all'Unione Valdera, che provvederà al pagamento entro il termine sopra indicato e dovranno contenere l'indicazione del Comune cui si riferiscono; quelle relative al comune di Pontedera, fino a nuove disposizioni, dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale che provvederà direttamente al pagamento.

#### **ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D.M. del 28.10.1985 art.37:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;

b) per motivi di pubblico interesse, come previsto nell'art. 23 del predetto decreto ministeriale.

c) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

f) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

L'impresa può richiedere la risoluzione del contratto:

g) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

h) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dell'art. 27 del predetto decreto ministeriale. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non esiste alle prestazioni già eseguite.

Sarà motivo di disdetta da parte dell'Amministrazione anche la cancellazione della Cooperativa/Consorzio sociale dall'Albo Regionale per il verificarsi dei casi previsti dall'art.9 della L.R. 87/97.

### **Notifica del provvedimento di risoluzione.**

La risoluzione del contratto viene disposta con atto predisposto dall'Organo competente e viene data comunicazione all'impresa con notificazione nelle forme di legge.

### **Effetti della risoluzione**

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell'impresa inadempiente .

L'affidamento avviene per trattativa privata, entro i limiti prescritti in economia, stante l'urgenza di limitare a conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'Impresa inadempiente

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **Effetti della risoluzione su richiesta dell'impresa**

Nel caso di risoluzione del contratto in relazione alle ipotesi di cui alle lettere g) e h) dell'art. 12 viene riconosciuto all'impresa il rimborso delle spese sostenute in proporzione del prezzo pattuito.

## **ART. 13 DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA**

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad eleggere il proprio domicilio presso la sede dell'Unione Valdera ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti il contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 241 comma 1 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i. il contratto conterrà la clausola compromissoria.

## **ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA**

La ditta aggiudicataria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato deve costituire all'atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA.

Detto deposito potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicurative autorizzate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. (art. 113 D. Lgs. N. 163/2006)

Il deposito cauzionale dovrà essere fatto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Tale deposito dovrà restare vincolato fino al termine dello svolgimento del servizio.

In caso di costituzione di deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria o assicurativa, dovranno essere inserite nel testo del documento comprovante il deposito cauzionale, le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o l'assicurazione:

- in caso di escussione della polizza, si obbligano a pagare a semplice richiesta dell'Unione Valdera, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, senza che possa essere eccepita dal fideiussore alcuna riserva o eccezione anche in caso di opposizione del debitore o di terzi aventi causa o di pendenza di contenzioso, e ciò in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1945 del Codice Civile;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e a qualsiasi eccezione nei confronti di detta richiesta di pagamento e ciò anche in deroga all'art. 1945;
- rinuncia al termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
- non potrà opporre all'ente garantito l'eventuale mancato pagamento delle rate di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale

La cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle somme che l'Unione Valdera dovesse eventualmente spendere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per l'Unione Valdera, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma dovesse risultare insufficiente.

Nel caso in cui l'Unione Valdera durante l'esecuzione del contratto avesse dovuto avvalersi di tutto o in parte della cauzione, l'appaltatore è obbligato a reintegrarla. In caso di mancata reintegrazione la cauzione potrà essere ricostituita d'ufficio, a spese dell'appaltatore, mediante prelievo dell'importo occorrente dal corrispettivo di appalto, previo avviso scritto da comunicare alla ditta.

La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

## **ART. 15 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.**

Si procederà all'affidamento del servizio di Vigilanza tramite sottoscrizione del contratto.

Dopo la firma del contratto i prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti, fissi e invariabili per tutta la durata dell'affidamento .

I prezzi indicati nella proposta dovranno essere considerati dalla Cooperativa remunerativi, in quanto dovranno tener conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e pertanto la Cooperativa

è impegnata a non pretendere sovrapprezzi o indennità speciali durante l'esecuzione dello stesso. Nulla sarà pertanto dovuto alla cooperativa aggiudicataria a titolo di variabilità di prezzi e/o tariffe, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili .

#### **ART. 16 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

La Cooperativa aggiudicataria dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro il termine perentorio comunicato dalla Stazione Appaltante, comunque non inferiore a sette giorni dalla data dell'aggiudicazione; entro tale termine la cooperativa aggiudicataria deve acquisire tutte le certificazioni e documentazioni richieste dall'Amministrazione e specificate nella comunicazione di cui sopra .

La Stazione Appaltante potrà avviare il servizio dopo lo svolgimento della selezione, anche prima della stipula del relativo contratto, previo accertamento di tutti i requisiti richiesti per la stipula della stessa.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione infortuni per il personale incaricato dell'esecuzione del servizio .

La Cooperativa Aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati agli immobili, nonché a terzi, in dipendenza dello svolgimento del servizio, esonerando da ogni responsabilità in proposito la Stazione Appaltante.

Contro tali rischi la cooperativa stipulerà apposite polizze assicurative.

La cooperativa aggiudicataria deve comunicare all'Unione Valdera, prima dell'inizio della gestione dell'appalto:

- il nominativo del Responsabile/referente dell'attività per conto della cooperativa;
- l'elenco dei nominativi delle persone impiegate, distintamente per ogni Comune, nello svolgimento del servizio.

La Cooperativa aggiudicataria deve garantire la continuità dei soggetti impegnati nel servizio; qualora, nel corso della gestione, vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti, il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Unione Valdera l'aggiornamento dell'elenco suddetto, sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, in caso di assenze improvvise del personale in servizio anche temporanee, alla sua sostituzione con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica.

La cooperativa aggiudicataria deve altresì garantire che gli operatori osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale e rispettino i programmi e gli indirizzi del servizio; dovrà altresì provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che l'Amministrazione appaltante, a suo giudizio, ritenesse non idonei allo svolgimento del servizio affidato.

#### **ART. 17 SUBAPPALTO**

Il soggetto affidatario ha facoltà di subappaltare parte della fornitura - nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto - a norma e nei limiti di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006.

In caso di subappalto è fatto obbligo al soggetto affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## **ART. 18 – RECESSO**

La ditta appaltatrice è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo di preavviso di almeno 1 mese, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o quando vengano a mancare i presupposti di pubblico interesse che hanno determinato l'appalto, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere.

## **ART. 19 DISCIPLINA GENERALE E RESIDUALE**

*Oltre alle prescrizioni del bando di gara e del presente capitolato, la Cooperativa affidataria del servizio sarà tenuta all'esatta osservanza delle disposizioni e delle norme vigenti ed alle prescrizioni della L.R. 87/97, nonché di tutte le altre leggi e disposizioni in materia che sono o andranno in vigore durante il corso dell'affidamento.*

## ALLEGATO 1

Comune	Sorveglianza per	n. bus/operatori	ore presunte giornaliere	gg. 2011	ore sett-dic	eventuali ore di straordinario	Totale ore presunte sett-dic	spesa presunta sett-dic. 2011	gg. 2012	ore presunte gen-giu	eventuali ore di straordinario	totale ore presunte gen-lug 2012	spesa presunta gen.lug. 2012	ore complessive a.s. 2011/2012	spesa presunta per a.s. iva esclusa
Casciana Terme	infanzia	2	5,5	69	379,5	10	389,5	6.426,75	119	654,5	20	674,50	11.129,25	1.064	17.556,00
Calcinaia	infanzia	2	4	69	276	10	286	4.719,00	119	476	20	496,00	8.184,00	782	12.903,00
Pontedera	infanzia	4	11	69	759	69	828	13.662,00	119	1309	119	1.428,00	23.562,00	2256	37.224,00
	campi solari	3	9						22	198		198,00	3.267,00	198	3.267,00
					<b>1414,5</b>	<b>89</b>	<b>1503,5</b>	<b>24.807,75</b>		<b>2637,5</b>	<b>159</b>	<b>2.796,50</b>	<b>46.142,25</b>	<b>4300</b>	<b>70.950,00</b>